

Omicidio stradale: le Sezioni Unite optano per il criterio della condotta

*di Fabio Piccioni**

Massima

Individuazione della legge penale applicabile - “criterio dell'evento” o “criterio della condotta” - irretroattività in peius (Cp, articolo 2)

In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 19/7/ 2018, n. 40986

Nei reati "a distanza" o ad evento differito, ipotesi ricondotte alla più generale figura del reato "a tempi plurimi", si applica il criterio della condotta.

Il caso.

Il 20 gennaio 2016 l'imputato, in prossimità di un attraversamento pedonale, investiva la persona offesa che, a causa degli esiti del traumatismo conseguenti al sinistro stradale, decedeva il successivo 28 agosto dello stesso anno.

L'imputato veniva tratto a giudizio per il reato previsto e punito dall'art. 589-bis c. 1 c.p.

L'introduzione dell'omicidio stradale

A conclusione di un laborioso iter, caratterizzato da una tecnica legislativa non (sempre) rispettosa dei canoni estetici e architettonici di sistematicità giuridica, il 25 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo reato di “omicidio stradale” che intraprende un articolato percorso repressivo, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata.

Per quanto qui rileva, risulta evidente che la L. 41/2016 *medio tempore*, dopo il sinistro ma prima del decesso, ha introdotto il delitto di cui all'art. 589-bis c.p.

La questione giuridica attiene, allora, alla legittimità dell'applicazione dello *ius superveniens*, in vigore al momento dell'evento, in relazione a un fatto che, al momento della condotta, avrebbe previsto l'applicazione dell'art. 589 c. 2 c.p., oggi spostato nel comma 1 dell'art. 589-bis c.p.

Sebbene i limiti edittali di pena delle due disposizioni risultino identici (da 2 a 7 anni di reclusione), resta che l'applicazione della *lex mitior*, vigente quando si verificò l'incidente, avrebbe potuto condurre a un trattamento sanzionatorio di maggior favore.

Infatti, mentre ai sensi del comma 2 dell'art. 589 c.p. la colpa stradale integrava una mera circostanza aggravante del delitto di cui al primo comma (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 15/03/2016 n. 18204), con possibilità quindi di procedere al giudizio di bilanciamento delle circostanze (Cass. Pen., sez. IV, 23/04/2015 n. 33792) - il previgente art. 590-bis c.p., infatti, sottraeva alla comparazione solo l'ipotesi di cui al terzo comma - l'art. 589-bis c. 1 c.p. integra un'ipotesi autonoma di reato (in tal senso, Cass. Pen., sez. IV, 24/5/2018, n. 27425).

Inoltre, ai sensi dell'art. 222 C.d.S., alla condanna per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. consegue la revoca della patente con divieto di conseguirla una nuova prima che siano decorsi cinque anni, mentre in caso di omicidio colposo aggravato dalla colpa stradale è prevista solo la sospensione della patente.

L'ordinanza n. 21286/2018

La quarta sezione della Suprema Corte affronta il tema concernente l'individuazione della legge penale applicabile nei casi in cui, tra la condotta e l'evento, intercorra un arco temporale durante il quale entri in vigore una norma penale che sanziona il medesimo reato *in peius* rispetto alla fattispecie previgente.

Nel far ciò non dimentica i precedenti giurisprudenziali, di cui procede anche a effettuare una puntuale ricognizione.

Secondo l'indirizzo prevalente, per i reati di evento il *tempus commissi delicti* coincide con quello in cui l'evento si verifica, anche laddove ciò avvenga a distanza di tempo dal momento della condotta. In tal senso, Cass. pen., sez. IV, 17/4/2015 n. 22379 ha osservato che per il trattamento sanzionatorio, deve comunque aversi riguardo a quello vigente al momento della consumazione del reato, *id est* al momento dell'evento lesivo.

Parimenti, secondo Cass. Pen., sez. V, 13/03/2014 n. 19008, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il concorrente che abbia realizzato un contributo causale interamente esauritosi prima della introduzione di una nuova norma incriminatrice o meramente sanzionatoria è soggetto alla disciplina sopravvenuta, anche se più sfavorevole, quando il reato è pervenuto a consumazione dopo la sua entrata in vigore.

Secondo l'ordinanza, tuttavia, in relazione al fatto in esame, si deve procedere secondo una diversa opzione interpretativa. Infatti, ci si trova di fronte a una condotta istantanea, e non di durata, posta in essere, peraltro, per colpa.

In tal senso un diverso, ancorché risalente, arresto giurisprudenziale secondo il quale *nel caso di successione di leggi penali che regolano la stessa materia, la legge da applicare è quella vigente al momento dell'esecuzione dell'attività del reo e non già quella del momento in cui si è verificato l'evento che determina la consumazione del reato* (Cass. Pen., sez. IV, 5/10/1972, n. 8448).

Anche la dottrina, nell'affermare che applicando il "criterio dell'evento", il soggetto non sarebbe in grado di adeguare la propria condotta alle mutate prescrizioni di legge, con conseguente applicazione retroattiva della legge successiva a fatti commessi in un tempo in cui non era conoscibile, aderisce al c.d. "criterio della condotta".

Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali,

Osserva ancora la Corte che, al contrario dei casi esaminati dalla giurisprudenza citata che riguardavano reati di durata, nel caso *de quo* si tratta di reato colposo di evento a forma libera.

Infine, l'adozione del criterio dell'evento potrebbe porsi in contrasto con alcuni cardini dell'ordinamento:

- il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), stante l'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti autori di una medesima condotta nello stesso momento, sol perché l'evento del reato si verifica in tempi diversi per ragioni a loro non riferibili;
- il principio di legalità (art. 25 c. 2 Cost.) riferito non solo alla necessaria conoscibilità del precetto, ma anche alla conoscibilità e prevedibilità della sanzione penale prevista per la relativa violazione.
- il principio di adesione dell'ordinamento ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 c. 1 Cost.), con riguardo ai principi, enunciati dall'art. 7 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e ribaditi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di "accessibilità" della norma penale per il destinatario e di "prevedibilità" delle conseguenze della sua condotta in caso di trasgressione di precetti penali.

La questione è stata, quindi, devoluta alle Sezioni Unite con il seguente quesito:

se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell'evento.

In merito, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dopo aver osservato che la scissione degli elementi costitutivi del reato (condotta, nesso causale, evento) non è consentita in via interpretativa, ha concluso per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 2 c. 4 cod. pen., nella parte in cui fa riferimento alla commissione del "reato" e non del "fatto" anche con riguardo ai reati di evento qualora quest'ultimo sia differito nel tempo e, dopo la realizzazione della condotta, sopravvenga una disciplina punitiva meno favorevole.

La sentenza delle Sezioni Unite

Preliminarmente, non condivide la tesi del Procuratore generale.

L'interpretazione letterale della legge è il canone ermeneutico prioritario per l'interprete, sicché l'ulteriore canone dato dall'interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, ma tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa (Cass. Pen., Sez. Un., 29/09/2016 n. 46688).

Invero, con il termine "fatto" il primo e il secondo comma dell'art. 2 c.p. evocano la fattispecie non (o non più) penalmente sanzionata, mentre il lemma "reato" di cui al quarto comma indica quella penalmente sanzionata (e assoggettata al regime della successione di leggi penali).

Ne deriva che la mancanza nel codice penale di una definizione onnicomprensiva del *tempus commissi delicti* e la valenza dei richiami al "fatto" e al "reato" nell'art. 2 c.p. convergono nell'individuazione di un'area semantica dell'espressione "reato commesso" nella quale è riconducibile, in via interpretativa, il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall'ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo di cui al citato quarto comma dell'art. 2.

Ciò premesso, le Sezioni Unite ritengono che plurime ragioni convergono verso la conclusione secondo cui, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più svantaggiosa, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.

Il principio di irretroattività in peius (di cui all'art. 25 comma 2 Cost.), si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino, espressivo dell'esigenza della "calcolabilità" delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale.

Ne deriva che è la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la valutabilità delle conseguenze penali e l'autodeterminazione della persona.

Al contrario, spostare in avanti l'operatività del principio di irretroattività, correlandola all'evento del reato, comporterebbe la sostanziale retroattività della norma più sfavorevole rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona calcolare le conseguenze penali del proprio agire

La soluzione della questione rimessa alle Sezioni unite aderisce, quindi, al c.d. "criterio della condotta", perché è con quest'ultima che «si realizza il contrasto tra la volontà imputabile del delinquente e la volontà della legge» (Giovanni Leone).

In coerenza con la ratio di garanzia del principio di irretroattività, la sentenza richiama anche l'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, che sancisce il divieto di applicazione retroattiva delle norme penali incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe, in modo da assicurare, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha dato luogo all'azione penale, esistesse una disposizione legale che rendesse l'atto punibile e che la pena imposta non abbia superato i limiti fissati da tale disposizione (Corte Edu, 22/6/2000, Coéme c. Belgio, § 145).

Conclusioni

La condivisibile conclusione è che non si può far dipendere il trattamento sanzionatorio dalla circostanza, meramente accidentale, che la persona offesa rimanga in vita per alcuni mesi dopo il sinistro, invece che decedere sul colpo.

**Avvocato Patrocinante in Cassazione*